



CITTÀ DI CAVALLERMAGGIORE

Provincia di Cuneo

FAQ E CHIARIMENTI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE TRENTENNALE SU AREE DI PROPRIETÀ COMUNALE, UBICATE IN CAVALLERMAGGIORE, OCCUPATE DA STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE.

- 1) Al punto 3 dell'art. 15 del Bando di Asta Pubblica la frase *“previo frazionamento di ciascuna di esse a cura e spese dell'aggiudicatario”* **è un refuso**. Le stesse sono già state frazionate dall'Amministrazione Comunale.

- 2) I lotti n. 2 e n. 3 così descritti:
 - a) N.C.E.U. foglio 17 mappale 1138 sub. 2 e sua area esclusiva, (evidenziata nella planimetria all. B.1), C02 - destinazione da vigente PRG “AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI”
 - b) N.C.E.U. foglio 17 mappale 1138 sub. 3 e sua area esclusiva, (evidenziata nella planimetria all. B.2), C02 - destinazione da vigente PRG “AREE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI”

verranno ceduti in diritto di proprietà superficaria o in diritto di usufrutto, considerato che oltre alla torre faro su cui sono installate le antenne, sono presenti locali tecnici accatastati alla categoria “C02”.

- 3) Viene richiesto un chiarimento da parte di una società che attualmente conduce un sito occupato da Stazioni Radio Base di telefonia mobile, quindi titolare di un contratto di locazione in corso. In particolare viene richiesto se la società appellante possa partecipare alla gara pur non avendo il requisito richiesto all'art. 9 del bando d'asta pubblica. L'art. 15 del bando stesso prevede comunque che la Società richiedente possa esercitare il diritto di prelazione.
Al bando di gara possono partecipare le società che attualmente sono titolari di contratti di locazione con il Comune di Cavallermaggiore per la conduzione di stazioni radio base di telefonia mobile, anche se in attività da meno di 5 anni.